

**REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
all'udienza del 16/05/2018 ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

nella causa n. *omissis* tra le parti:

**CORRENTISTA**

*Attore*

**BANCA**

*Convenuto*

**Ritenuto in fatto e in diritto**

CORRENTISTA allega conto corrente n. *omissis* aperto presso la BANCA, con affidamento 27 agosto 2012.

Secondo la prospettazione dell'attore, la BANCA avrebbe praticato addebiti illegittimi per usura oggettiva, usura soggettiva, anatocismo.

Pertanto, chiede che BANCA sia condannata a restituire euro 14.459,34 e al risarcimento del danno.

La BANCA si difende allegando la correttezza degli addebiti praticati. Pertanto, chiede il rigetto della domanda.

La domanda è infondata.

Per quanto riguarda l'usura oggettiva, deve evidenziarsi che l'allegazione riguarda superamenti in costanza di rapporto (dal 2006 in poi, pag. 12 perizia di parte).

Il Tribunale si uniforma a SS.UU. n. 24675/2017, secondo cui è *“impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen.; «ai fini dell'applicazione» del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica – di considerare il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*.

Di conseguenza, *“allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”*.

Il principio pare estensibile anche agli affidamenti (di diritto o di fatto) in conto corrente e, nel caso di specie, non risultano elementi tali da qualificare il comportamento della BANCA

*Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Paolo Siracusano, n. 863 del 16 maggio 2018*

contrario a buona fede (non potendo bastare di per sé il mero superamento sopravvenuto del tasso soglia), tenendo conto, altresì, che l'affidamento è stato richiesto solo nel 2012.

Con riferimento all'usura soggettiva, anche ammettendo che non valgano i medesimi principi sopra esposti laddove sopravvenuta, come nel caso di specie, il Tribunale ritiene che:

1) l'art. 1815 comma II cc preveda la nullità della clausola usuraria ai sensi dell'art. 644 comma I cp e non ai sensi dell'art. 644 comma III cp, in quanto, in base all'art. 1 DL n. 394/2000, convertito in L n. 24/2001, debbono intendersi usurari, ai fini dell'art. 1815 comma II cc, gli interessi "che superano il limite stabilito dalla legge" (mentre l'usura soggettiva è prospettata in relazione a interessi che non lo superano, non potendosi dunque accedere alla sanzione invocata dall'attore);

2) anche a voler superare questo ostacolo, nel caso di specie, l'attore non abbia fornito la prova degli elementi richiesti dalla norma penale ovvero:

a) la condizione di difficoltà economica o finanziaria (neppure allegata);

b) la sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione di denaro (cioè al capitale messo a disposizione dalla banca).

Per quanto riguarda l'anatocismo, si osserva che l'attore non ha allegato (né provato, gli estratti prodotti iniziano dal 2006) i fatti costitutivi del suo diritto alla ripetizione, ovvero l'esistenza di addebiti per anatocismo nel periodo che va dall'apertura del conto fino al giugno 2000, l'inesistenza della condizione legittimante la capitalizzazione degli interessi ovvero l'identica periodicità sul lato attivo e passivo in quanto oggetto di previsione contrattuale o, al limite, di comunicazione di adeguamento a seguito delibera CICR.

Sugli oneri della parte attrice (in questo caso, in ripetizione) sotto il profilo della produzione di tutti gli estratti conto dall'apertura del rapporto, si è di recente espressa la Corte di Cassazione, sent. n. 9365/2018.

I danni in ipotesi derivanti dalla revoca dell'affidamento sono stati allegati in modo generico e senza richieste istruttorie sul punto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni.

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando,

1) rigetta le domande dell'attore;

2) condanna a rifondere alla BANCA le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre spese generali, imposta e contributi.

Modena, 16 maggio 2018.

Il giudice  
Paolo Siracusano

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*